CAMERA DEI DEPUTATI N. 2898

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VISENTINI

Presentata il 9 aprile 1974

Adeguamento delle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle aliquote della tabella allegata al medesimo decreto, delle aliquote della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili e delle imposte fisse di bollo, ipotecarie, catastali, sulle concessioni governative e di registro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1) Le conseguenze e spesso le deformazioni che il mutamento del valore della moneta, e in particolare la perdita di valore della moneta, esplicano nella applicazione di numerosi istituti giuridici sono diffuse e importanti.

Basti pensare, per fare soltanto qualche esempio, alle competenze per valore stabilite dal codice di procedura civile (articoli 7 e seguenti), ai limiti di ammissibilità della prova testimoniale (articolo 2721 del codice civile), ai limiti di responsabilità dell'albergatore (articolo 1784 del codice civile), al limite per il risarcimento dei danni stabilito nelle tariffe ferroviarie e nel codice della navigazione, alle numerose penalità di contenuto pecuniario stabilite in cifra fissa, alla disciplina dell'autorizzazione ministeriale per gli aumenti di capitale a pagamento e le emissioni di obbligazioni superiori a cinquecento milioni prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 428. Né occorre ricordare gli effetti gravissimi che si determinano nelle obbligazioni pecuniarie – per le quali, come è noto, l'articolo 1277 del codice civile stabilisce il principio nominalistico – e gli effetti che si manifestano, in altra forma ma ugualmente gravi, nella determinazione dei risultati del bilancio delle società e più in generale delle imprese, sia sotto il profilo della disciplina civilistica sia sotto il profilo della disciplina tributaria.

2) In materia tributaria gli effetti della variazione del valore della moneta e in particolare gli effetti della perdita del valore della moneta, sono ugualmente numerosi e riguardano diversi tributi. Per esempio tutti i tributi stabiliti in una cifra fissa, come è l'im-

posta di bollo, vengono ad attenuarsi con la perdita di valore della moneta. Per altro verso nei redditi da capitale costituiti da interessi su mutui o su obbligazioni, il reddito reale viene ridotto della parte corrispondente alla perdita del valore del credito; e viene addirittura meno se l'interesse è inferiore alla perdita di valore reale del credito conseguente alla perdita di valore della moneta e all'applicazione del principio nominalistico: e conseguentemente l'onere fiscale si aggrava o addirittura intacca il capitale.

Per rimanere un momento a questo ultimo esempio, può essere interessante ricordare che in altri paesi, soprattutto in Germania, i contribuenti hanno contestato l'esistenza del reddito per la parte dell'interesse corrispondente all'erosione del valore reale del credito conseguente alla perdita di valore della moneta. Ma la giurisprudenza ha sinora costantemente respinto la richiesta, con richiamo al principio nominalistico e alla formulazione delle specifiche norme legislative analoghe a quelle dei nostri articoli 41 e 43 del decreto 29 settembre 1973, n. 597, e 26 del decreto 29 settembre 1973, n. 600, che qualificano reddito gli interessi senza consentire (articolo 10 del decreto 29 settembre 1973, n. 597) alcuna detrazione nel caso di perdita del credito e tanto più senza consentire alcuna detrazione in caso di diminuzione del valore della moneta in cui il credito è espresso. A parte le situazioni nelle quali, ai fini della determinazione dei redditi imponibili, i ricavi sono costituiti dalla riscossione delle somme e non dal sorgere del credito (articolo 9 del decreto 29 settembre 1973, n. 597), soltanto nella determinazione dei redditi d'impresa è consentito, come è noto, tenere conto (articolo 57 del decreto citato) delle perdite sui crediti, ivi comprese quelle che derivano dalla perdita di valore della moneta estera, in cui il credito sia espresso, in confronto alla moneta nazionale; mentre rimane in ogni caso esclusa la considerazione della perdita di potere d'acquisto della moneta nazionale che costituisce la moneta legale di conto per la quale vale, anche in questa materia, il principio nominalistico. Del resto, anche una eventuale disciplina legislativa che volesse considerare il fenomeno sarebbe estremamente difficile, perché di fronte al danno che subisce in una situazione inflazionistica il creditore di una somma fissa di denaro il cui pagamento è dilazionato, sta il vantaggio del debitore. Ma l'uno e l'altro a loro volta possono dipendere dalla situazione complessiva del soggetto e dal complesso dei suoi rapporti di debito e credito: situazione che, se entro certi limiti e a certi fini può venire in considerazione nei confronti delle persone giuridiche – come è a suo tempo avvenuto negli articoli 2 e 4 della legge 11 febbraio 1952, n. 74 – non può essere invece accertata nei confronti delle persone fisiche, e non sarebbe giustificato farlo. Né sarebbe possibile (e comunque sarebbe del tutto inopportuno e molto pericoloso) disporre che nei confronti delle persone fisiche l'interesse derivante da crediti fissi di denaro non costituisca reddito per la quota che corrisponde al coefficiente di inflazione. Ciò richiederebbe infatti da un lato la continua determinazione ufficiale, impossibile e pericolosa nel corso di un processo inflazionistico, dell'esatto coefficiente di svalutazione; e dall'altro la possibilità da parte del debitore di determinare la data di acquisizione del credito da parte del creditore (essendo rilevante la posizione soggettiva del creditore e non quella oggettiva del credito): possibilità che non sussiste per le obbligazioni, non potendo l'emittente conoscere la data di acquisto dell'obbligazione da parte del titolare, e che non sarebbe praticamente attuabile per i depositi bancari. Onde essa verrebbe meno proprio per i due fenomeni di più larga diffusione.

Il proponente ha ritenuto utile soffermarsi sull'esempio fatto, a conferma dell'estrema difficoltà tecnica che la materia presenta e spesso della impossibilità di tradurre in disciplina legislativa sufficientemente semplice e concretamente applicabile esigenze che pure, in via di principio, possono apparire giustificate.

In generale va detto che non sembra possibile (e comunque non sarebbe facile nel nostro sistema giuridico e in particolare nel nostro sistema fiscale che, anche per vincoli costituzionali, presenta caratteri di rigidità) introdurre una disciplina, analoga a quella che esiste in qualche altro paese, intesa a rendere automatiche talune conseguenze derivanti dalla perdita di valore della moneta: ciò che del resto sarebbe inopportuno in quanto nella fase inflazionistica può essere spesso necessario per un certo periodo di tempo evitare, ai fini di una azione antinflazionistica, che vengano introdotte modificazioni legislative conseguenti al processo inflazionistico, e può essere necessario rinviarle ad un momento successivo sulla base di una specifica valutazione.

3) Seguendo l'indirizzo esposto sembra tuttavia indispensabile che in materia di imposte dirette il legislatore consideri sin da ora due ordini di problemi di notevole rilievo.

Il primo ordine di problemi deriva dalla modificazione che in termini reali subisce la progressività e quindi, nel nostro sistema di imposizione, la modificazione che si verifica nelle aliquote effettive dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta successoria.

Come è noto, in materia di imposizione sul reddito la progressività si attua con le aliquote progressive, stabilite dalla tabella allegata al decreto 29 settembre 1973, n. 597, e con le detrazioni fisse dall'imposta, previste dagli articoli 15 e 16 del medesimo decreto, le quali consentono riduzioni fisse dall'imposta indipendentemente dall'ammontare del reddito e che portano quindi ad una attenuazione delle aliquote tanto più sensibile quanto i redditi sono meno elevati. La perdita del valore della moneta, determinando un aumento nominale dei redditi anche quando non vi è alcuna variazione reale in termini di potere d'acquisto, determina, a parità di situazione reale, un aggravio d'imposta a causa sia del minore valore reale delle detrazioni fisse sia dello slittamento verso gli scaglioni ad aliquote più elevate. Analogo fenomeno si verifica in materia di imposta successoria.

Il problema è stato posto in alcuni paesi anche sotto il profilo costituzionale, essendosi affermato che l'aggravio tributario che a seguito della svalutazione della moneta si determina nei confronti dei redditi o di patrimoni nominalmente più elevati ma immutati nel loro valore reale, non può derivare da un evento incontrollato ed esterno alla volontà legislativa quale è l'inflazione.

La tesi è stata respinta dalla giurisprudenza, e ciò, in termini giuridici costituzionali, sembra corretto. Ma rimangono il problema politico e il problema economico.

4) Il problema politico è appunto di stabilire se la modificazione, anche profonda, che il mutamento del valore della moneta determina nell'onere tributario effettivo, sia o meno voluta dal legislatore e quindi dal Parlamento.

Vero è, ed è del tutto ovvio, che il legislatore e il Parlamento non sono tenuti a riaffermare in ogni momento la vigenza delle leggi precedenti e che il non intervento del legislatore vale quale espressione di volontà costante, e quindi attuale, delle leggi esistenti e dell'eventuale diversa loro portata che la mutata situazione possa comportare. Tuttavia, se questo è indubbiamente valido in termini giuridici – onde, come ho detto sopra, sembrano non fondati i tentativi fatti in altri paesi per sentire dichiarare la incostituzionalità delle aliquote progressive la cui reale portata venga modificata dal mutare del misuratore monetario – in termini politici occorre per lo meno distinguere fra l'ipotesi in cui una norma o un complesso di norme legislative vengono ad acquistare portata e valori differenti a causa della modificazione di altre norme legislative – e quindi come conseguenza di una volontà legislativa, anche se espressa in altri settori – e l'ipotesi nella quale invece norme formalmente immutate vengono ad acquistare una portata reale diversa per effetto di eventi estranei alla volontà del potere legislativo. In questa seconda ipotesi sembra giustificato, sotto il profilo politico, richiamare l'attenzione sul fatto, almeno per controllare se la nuova e diversa portata delle vecchie disposizioni immutate sia voluta dal legislatore, e soprattutto per esaminare se da un punto di vista sostanziale la nuova e diversa portata normativa delle vecchie disposizioni formalmente immutate sia o meno opportuna.

5) Passando all'esame del merito, non sembra giustificato che la perdita del valore della moneta comporti in via permanente un aggravio dell'onere tributario. Sembra al contrario che le aliquote e le detrazioni stabilite dalla legge di delegazione per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, debbano essere sostanzialmente mantenute nella loro portata reale. Di conseguenza, le detrazioni fisse devono essere aumentate e gli scaglioni di progressività devono essere spostati in modo da tenere conto, anche se non interamente, della perdita del potere d'acquisto della lira.

Sembrano tuttavia utili due considerazioni.

La prima riguarda la data di decorrenza della revisione legislativa proposta.

Il proponente ritiene che essa non possa essere che il 1° gennaio 1975 e che sarebbe molto inopportuno anticiparla, e ciò per la considerazione che il mantenimento per il 1974 delle detrazioni fisse e degli scaglioni di progressività previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, può avere, con la loro maggiore incidenza reale derivante dalla perdita di valore dell'unità monetaria, funzione antinflazionistica, e che sarebbe molto pericoloso ridurre l'incidenza fiscale con effetto retroattivo al 1° gennaio 1974. Questo vale sia in relazione alle ritenute che già si effettuano dal 1° gennaio 1974 (che, come è noto, si applicano ai redditi di lavoro subordinato, ai redditi da capitale e ai redditi professionali) sia per le imposte e i conguagli che saranno pagati sulla base delle dichiarazioni che saranno presentate entro il

31 marzo 1975. Inoltre, potrebbero venire sollevate eccezioni, con richiamo all'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, sulla costituzionalità di una revisione delle aliquote e di un aumento delle detrazioni fisse, quali quelle proposte, che avessero decorrenza dal 1° gennaio 1974; eccezioni il cui fondamento, ad avviso del proponente, è molto dubbio, ma che possono richiamarsi a pareri autorevoli e a precedenti nella prassi parlamentare.

Si propone quindi che la modificazione avvenga con effetto dal periodo d'imposta che ha inizio con il 1° gennaio 1975.

Per altro verso, a decorrere dal 1° gennaio 1975 le modificazioni proposte sembrano indispensabili e non ulteriormente rinviabili. Infatti se nel 1975 il fenomeno inflazionistico non fosse cessato o molto attenuato, è probabile che si renderebbero necessarie revisioni ben più sostanziali di quella che qui viene proposta. Tanto meno quindi, in tale deprecata ipotesi, sarebbe possibile mantenere invariate le aliquote della legge del 1971 allo scopo di attuare un più accentuato prelievo fiscale, perché l'onere reale delle immutate aliquote diventerebbe troppo grave, tale da accentuare ancora una volta sensibilmente le spinte all'evasione e tale probabilmente da determinare di nuovo atteggiamenti di tolleranza da parte dell'amministrazione e di diffusa comprensione dell'opinione pubblica nei confronti degli evasori. Va infatti tenuto sempre presente che il nostro sistema tributario sta attraversando una fase estremamente delicata. Come ho ripetuto più volte va sempre ricordato che da anni, ed oggi ancora, l'amministrazione tributaria non conosce e non è in grado di conoscere e acquisire con rapidità le reali situazioni dei contribuenti e che lo scopo primo della riforma tributaria è appunto di consentire nel prossimo avvenire l'acquisizione di imponibili conformi alla realtà e di consentire anzitutto l'acquisizione dei molti redditi che oggi interamente evadono l'imposta soprattutto di talune delle categorie che più agevolmente sfuggono pur avendo redditi consistenti. Inoltre il legislatore ha il dovere di rispettare nella sostanza economica, e non soltanto nel nominalismo delle aliquote, la disposizione dell'articolo 18 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che assicura la stabilità delle aliquote delle imposte dirette nel primo biennio di applicazione della nuova legislazione. Mentre è da confidare che l'adeguamento della progressività al diverso valore dell'unità monetaria, ancorché operante dal 1975, sia elemento di incentivo ad una esatta dichiarazione dei redditi del 1974.

Per quanto riguarda il coefficiente di aggiornamento delle detrazioni e degli scaglioni, si propone il trenta per cento, prendendo in considerazione una perdita di valore della lira del 23,1 per cento e quindi un coefficiente di svalutazione del trenta per cento. In effetti fra la metà del 1971 (data in cui furono stabilite le attuali aliquote) e l'inizio del 1975 il coefficiente di svalutazione risulterà alquanto superiore al 30 per cento e intorno al 40 per cento, come espressione di una perdita già avvenuta e in parte prevista nel potere d'acquisto della lira, dalla fine del 1971 alla fine del 1974, fra il 28 per cento e il 29 per cento: e ciò sia considerando gli aumenti nel livello dei prezzi già avvenuti e di quelli previsti per il 1974, sia considerando i mutamenti di cambio della lira con altre monete e la perdita di potere di acquisto che tali monete hanno anche esse avuto a causa dei fenomeni inflazionistici nei diversi paesi. Ed andrebbe anche aggiunto che, pur nell'auspicato miglioramento della situazione, per il 1975 si potrà sperare in una riduzione del tasso di inflazione ma non certo in un completo arresto.

Tuttavia si propone di adottare il coefficiente del trenta per cento per motivi di cautela e per non creare una differenza troppo sensibile fra le aliquote (e le detrazioni fisse, che ne sono uno strumento) vigenti nel 1974, ancorché stabilite nel 1971, e quelle proposte per il 1975. In un momento successivo si potrà procedere ad una successiva revisione, quando il processo inflazionistico sarà terminato o quanto meno di molto rallentato.

6) La proposta di legge eleva del trenta per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, le detrazioni degli articoli 15 e 16 del decreto 29 settembre 1973, n. 597 che disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli scaglioni delle aliquote della tabella allegata al medesimo decreto, e gli scaglioni della tariffa allegata al decreto 26 ottobre 1972, n. 637, che disciplina l'imposta sulle successioni e donazioni.

La proposta di legge prevede inoltre – ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili – in aggiunta alla detrazione del 4 per cento del valore del bene alla data dell'alienazione o della trasmissione o di compimento del decennio, prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 – una ulteriore detrazione dello 0,80 per cento per ogni mese di possesso del bene compreso fra il 1° gennaio 1972 e il 31 dicembre 1974. In effetti la percentuale do-

vrebbe essere diversa da mese a mese, o almeno da semestre a semestre, in quanto la perdita di valore della moneta nel periodo indicato non è stata uniforme. Ma evidenti ragioni di semplificazione impongono di adottare la soluzione proposta, o eventualmente altra analoga. La nuova disciplina viene proposta per le alienazioni e le trasmissioni successive al 31 dicembre 1974 e per l'applicazione dell'imposta nei confronti delle società immobiliari per il decorso del decennio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

La proposta di legge prevede infine l'aumento del trenta per cento delle imposte fisse di bollo, ipotecaria, di concessioni governative e di registro, con la medesima decorrenza dal 1° gennaio 1975. Si tratta dell'indicazione di un indirizzo, confidando che il Governo voglia esaminare il problema sia per questi tributi – indicando le rettiffiche e gli arrotondamenti che ritenga opportuni – sia per gli altri tributi in cui si verificano situazioni analoghe.

7) Il secondo ordine di problemi, che merita sin da ora considerazione, riguarda gli effetti che la perdita di valore della moneta provoca nella determinazione del reddito delle imprese e in particolare delle imprese societarie, portando all'espressione di redditi puramente nominali, e quindi in realtà fittizi, la cui distribuzione agli azionisti o ai partecipanti, e la cui acquisizione da parte del fisco, comportano in realtà un depauperamento del patrimonio aziendale. Occorre quindi l'intervento del legislatore a tutela e difesa dell'integrità delle strutture produttive del paese: e ciò è tanto più necessario in quanto con il 31 dicembre 1973 è venuta a cessare l'applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e si è quindi passati da una disciplina fiscale che prevedeva consistenti incentivi agli investimenti produttivi – e che aveva dato frutti positivi – a una situazione che, a causa dei fenomeni illustrati, indebolisce le strutture patrimoniali delle imprese, tassando redditi puramente nominali e apparenti e intaccando così la sostanza produttiva delle imprese.

Gli accenni fatti indicano tuttavia la complessità del problema: che ha aspetti essenziali, e in un certo senso pregiudiziali, di disciplina civilistica e aspetti di disciplina tributaria, e che nei suoi aspetti tributari non può essere inteso soltanto a evitare l'imposizione di utili apparenti, ma deve collegare tale finalità con l'esigenza di incentivare gli investimenti produttivi.

Sembra quindi opportuno che questa materia formi oggetto di un provvedimento organico, separato da quello che attualmente viene proposto; e il proponente si riserva di proporlo egli stesso se l'iniziativa governativa dovesse ritardare.

8) Il proponente è consapevole che la proposta legislativa qui presentata, e quella che si riserva di presentare in tema di determinazione del reddito delle imprese nel caso di mancata iniziativa governativa (con l'urgenza che l'argomento richiede), sono ben lungi dal risolvere tutti i problemi che la perdita di valore della moneta fa sorgere nel settore tributario: per esempio nella determinazione delle plusvalenze indicate dall'articolo 76 del decreto 29 settembre 1973, n. 597, nella determinazione dei limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 11 e dal secondo comma dell'articolo 16 del medesimo decreto, nonché della detrazione indicata dal terzo comma del medesimo articolo 16. Si ritiene però che questi ed altri problemi che la materia presenta possano formare oggetto di successiva considerazione e debbano essere tutti considerati da provvedimenti di iniziativa governativa, che la presente proposta legislativa intende sollecitare: anche se ad avviso del proponente neppure essi possono essere troppo a lungo rinviati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono:

1) lire quarantaseimilaottocento per quota esente;

2) lire quarantaseimilaottocento per il coniuge a carico;

3) le seguenti somme in relazione al numero delle altre persone a carico:

per una persona	L.	9.100
per due persone	»	19.500
per tre persone	»	32.500
per quattro persone . . .	»	45.500
per cinque persone . . .	»	84.500
per sei persone	»	130.000
per sette persone	»	195.000
per otto persone	»	325.000
per ogni persona oltre le otto	»	156.000

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente di una o più persone, per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta:

a) lire quarantaseimilaottocento, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, a fronte di spese inerenti alla produzione del reddito;

b) lire quindicimilaseicento a fronte degli oneri indicati dall'articolo 10, con facoltà del contribuente, in sede di dichiarazione annuale, di chiederne invece la deduzione dal reddito complessivo nell'effettiva misura e ferma restando, in ogni caso, la deduzione dell'imposta locale sui redditi ».

ART. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

(Aliquote percentuali per scaglioni di reddito)

REDDITO (scaglione in migliaia di lire)				Aliquota
Fino a	2.600			10
Oltre	2.600	fino a	3.900	13
»	3.900	» »	5.200	16
»	5.200	» »	6.500	19
»	6.500	» »	7.800	22
»	7.800	» »	9.100	25
»	9.100	» »	10.400	27
»	10.400	» »	11.700	29
»	11.700	» »	13.000	31
»	13.000	» »	15.600	32
»	15.600	» »	18.200	33
»	18.200	» »	20.800	34
»	20.800	» »	23.400	35
»	23.400	» »	26.000	36
»	26.000	» »	32.500	38
»	32.500	» »	39.000	40
»	39.000	» »	52.000	42
»	52.000	» »	65.000	44
»	65.000	» »	78.000	46
»	78.000	» »	104.000	48
»	104.000	» »	130.000	50
»	130.000	» »	162.500	52
»	162.500	» »	195.000	54
»	195.000	» »	227.500	56
»	227.500	» »	260.000	58
»	260.000	» »	325.000	60
»	325.000	» »	390.000	62
»	390.000	» »	455.000	64
»	455.000	» »	520.000	66
»	520.000	» »	585.000	68
»	585.000	» »	650.000	70
Oltre	650.000			72

ART. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dalla seguente:

TARIFFA

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni)

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in migliaia di lire)	*a*) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	*b*) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 1.300 fino a 2.600	—	—	—	3
» 2.600 » 4.550	—	—	3	4
» 4.550 » 6.500	—	3	4	6
» 6.500 » 13.000	—	5	7	10
» 13.000 » 26.000	—	8	11	15
» 26.000 » 65.000	3	9	12	17
» 65.000 » 130.000	5	11	15	20
» 130.000 » 227.500	8	12	17	22
» 227.500 » 325.000	11	14	19	24
» 325.000 » 445.000	15	15	20	25
» 445.000 » 650.000	19	16	21	26
» 650.000 » 910.000	23	17	22	27
» 910.000 » 1.300.000	27	18	23	28
Oltre 1.300.000	31	19	24	29

ART. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, per le alienazioni e le trasmissioni che avranno luogo dopo il 31 dicembre 1974 e per compimento del decennio si operano, ferme rimanendo le detrazioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, ulteriori detrazioni dello 0,80 per cento per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, compreso nel periodo fra il 1° gennaio 1972 e il 31 dicembre 1974.

ART. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 sono aumentate del trenta per cento:

a) le imposte fisse di bollo previste dalla tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

b) le imposte fisse ipotecarie e catastali previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635;

c) le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

d) le imposte di registro previste in misura fissa dalla tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.